

Art. 21
La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti rappresenta l'organizzazione autonoma mediante la quale gli studenti partecipano alla gestione dell'Accademia e curano la diffusione delle informazioni di loro interesse.
2. I principali compiti svolti dalla Consulta degli Studenti sono:
 - a. esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - b. indirizzare richieste e formulare proposte, soprattutto in merito all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti, al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, i quali sono tenuti obbligatoriamente a rispondere;
 - c. propone al Presidente del Consiglio Accademico modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di autonomia, approvate almeno dai due terzi degli studenti iscritti nell'anno in corso.
3. La Consulta degli Studenti è composta da un numero variabile di studenti definito in proporzione al numero degli iscritti all'Accademia, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 132/03, ed inoltre dai due studenti eletti nel Consiglio Accademico. I membri della Consulta degli Studenti e quelli del Consiglio Accademico sono eletti a scrutinio segreto dagli studenti regolarmente iscritti all'Accademia e tra gli stessi. Il rappresentante per il Consiglio di Amministrazione viene designato tra i membri eletti nella Consulta degli Studenti. I membri eletti nella Consulta restano in carica tre anni, conservando sempre le condizioni di eleggibilità, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta permanendo le stesse condizioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.
5. A seguito della presa d'atto delle dimissioni di un membro elettivo della Consulta, o in caso di sua decadenza per mancanza dei requisiti originari, la sua sostituzione viene effettuata attingendo alla graduatoria dei non eletti, entro quarantacinque giorni; il subentrante resta in carica fino al termine di scadenza dell'organismo in questione.